

REGOLAMENTO (CE) N. 1028/2006 DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 2006
recante norme di commercializzazione applicabili alle uova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Le norme di commercializzazione applicabili alle uova possono contribuire a migliorarne la qualità, e quindi, a facilitarne la vendita. È pertanto nell'interesse dei produttori, degli operatori commerciali e dei consumatori che tali norme siano applicate.

(2) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ⁽²⁾, appare necessario apportare ulteriori modifiche e procedere ad una semplificazione. Occorrerebbe pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1907/90 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(3) Tali norme dovrebbero in linea di massima essere applicabili a tutte le uova di gallina delle specie *Gallus gallus* commercializzate nella Comunità. Tuttavia, sembra consigliabile lasciare agli Stati membri la possibilità di esentare dall'applicazione delle suddette norme le uova vendute attraverso alcune forme di vendita diretta dal produttore al consumatore finale limitate a piccoli quantitativi.

(4) È opportuno effettuare una chiara distinzione tra le uova adatte al consumo umano diretto e le uova non adatte al consumo umano diretto, da destinare all'industria alimentare o non alimentare. Occorrerebbe pertanto distinguere due categorie, una categoria A e una categoria B.

(5) Dovrebbe essere possibile per il consumatore distinguere le uova di diverse categorie di qualità e peso e identificare il metodo di allevamento utilizzato, a norma della direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio ⁽³⁾. Per consentire il rispetto di tale requisito occorrerebbe procedere alla stampigliatura delle uova e degli imballaggi.

(6) Per consentire la tracciabilità delle uova immesse sul mercato per il consumo umano sulle uova di categoria A dovrebbe essere stampigliato il numero distintivo del produttore, secondo quanto previsto dalla direttiva 2002/4/CE. Anche le uova di categoria B dovrebbero essere stampigliate per impedire pratiche fraudolente. Tuttavia, le uova di categoria B dovrebbero poter essere stampigliate anche con un'indicazione diversa dal codice del produttore purché consenta di distinguere tra vari livelli di qualità. Conformemente al principio di proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere deroghe nel caso in cui le uova di categoria B siano commercializzate esclusivamente nel loro territorio.

(7) Al fine di impedire pratiche fraudolente, le uova dovrebbero essere stampigliate quanto prima possibile dopo la deposizione.

(8) È opportuno che i centri d'imballaggio riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽⁴⁾, provvedano alla classificazione delle uova in base alla qualità e al peso. I centri d'imballaggio che operano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare non dovrebbero obbligatoriamente classificare le uova in base al peso.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1039/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).